

R.G. n. 96 2022

**TRIBUNALE DI VICENZA**

SEZIONE PRIMA

Nel procedimento promosso da:

**ZE.LA. SAS DI ZENERE CLAUDIO**

Attore

contro

**ZAMBONIN ELENA****STORTO STEFANO**

Convenuti

Il Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.3.2022,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

rilevato che, in opposizione al precetto notificatogli in data 15.12.2021, ZE.LA. s.a.s. di Zenere Claudio ha preliminarmente richiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;  
ritenuto che i gravi motivi necessari per l'accoglimento dell'istanza ex art. 615 c.p.c. possano essere integrati, oltre che da un *periculum in mora* afferente all'esecuzione forzata del credito, anche solo da elementi concernenti il *fumus* della fondatezza dell'opposizione (Trib. Torino 7.7.2014);  
ritenuto che, nel caso di specie, il predetto *fumus* sia ravvisabile con riferimento a una sola parte del credito portato dal precetto, quantomeno sulla base di una disamina sommaria degli atti di causa e salvo ogni più approfondita valutazione delle difese di entrambe le parti, riservata al prosieguo del giudizio;  
rilevato, in particolare, che Ze.La. s.a.s. non contesta l'esigibilità della somma pretesa dalla controparte in linea capitale sulla scorta della pronuncia di condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 11.11.2021 (sent. n. 2082/2021), pur salvo il gravame in quanto la suddetta pronuncia è stata resa oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Venezia;

ritenuto dunque che, per la suddetta quota capitale, non sussistano i presupposti per la sospensione prevista dall'art. 615 c.p.c.;

rilevato per contro che parte opponente contesta la debenza degli interessi calcolati dalla controparte, sulla predetta somma capitale, ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. e nella misura di € 31.870,64 a decorrere dalla data della domanda giudiziale;

ritenuto che *in parte qua* l'opposizione sia sorretta da un presumibile *fumus boni iuris*, poiché la menzionata disposizione normativa può trovare applicazione solo in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (Cass. n. 28409/2018), mentre nel caso di specie la responsabilità risarcitoria è stata accertata e dichiarata dall'intestato Tribunale sulla scorta di un'azione esperita ai sensi dell'art. 1669 c.c., notoriamente di natura extracontrattuale;

ritenuto quindi che non può allo stato escludersi che Zambonin Elena e Storto Stefano abbiano errato nel calcolare i suddetti interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., anziché al tasso di cui al secondo comma della medesima disposizione;

ritenuto che a diverse conclusioni non sembri condurre la tesi avanzata dalla parte opposta - impregiudicata restando ogni diversa valutazione deputata alla fase decisionale e all'esito dello svolgersi del pieno contraddittorio tra le parti - secondo cui l'ambito applicativo dell'art. 1284, c. 4, c.c. dovrebbe estendersi anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti da un inadempimento contrattuale (Trib. Savona 25.9.2020);

ritenuto infatti che l'orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato sia condivisibile solo nella misura in cui riguarda le obbligazioni restitutorie e risarcitorie di diretta fonte contrattuale, che cioè si presentino quale conseguenza immediata dell'inadempimento a un'obbligazione assunta mediante accordo negoziale;

ritenuto infatti che solo in questa ipotesi può ammettersi che le parti avrebbero potuto pattuire un'apposita misura degli interessi da applicare alle suddette obbligazioni (es. obbligazioni restitutorie del prezzo di una compravendita od obbligazioni risarcitorie del danno cagionato da un difetto dell'opera appaltata), così integrando il presupposto della clausola di esclusione con cui principia il quarto comma del menzionato art. 1284 c.c. e quindi delimitando l'ambito applicativo di tale disposizione;

ritenuto viceversa che non vada applicato l'art. 1284, c. 4, c.c. quando le obbligazioni risarcitorie - per quanto indirettamente scaturenti da una fattispecie di tipo contrattuale - non possano ragionevolmente rientrare nel perimetro entro cui i contraenti potevano prevedere il futuro assetto dei rispettivi interessi (i.e. obbligazioni risarcitorie di natura aquiliana);

ritenuto che quest'ultima ipotesi ricorra proprio nel caso di specie, ove - a fronte di un contratto di compravendita/appalto immobiliare - la responsabilità risarcitoria dell'odierna opponente sarebbe derivata, secondo quanto statuito dalla citata sentenza del Tribunale di Vicenza (doc. 2 attoreo), da una rovina del fondo ascrivibile ai vizi di cui all'art. 1669 c.c. e quindi sganciata dalle obbligazioni strettamente contrattuali che si era assunto il venditore/appaltatore nei confronti degli odierni creditori;

ritenuto quindi che l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto vada sospesa limitatamente alla somma di € 31.870,64 addebitati a titolo di interessi, in quanto computati ai sensi del quarto comma, anziché del secondo comma, dell'art. 1284 c.c.;

**P.Q.M.**

visto l'art. 615 c.p.c.,

sospende l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto limitatamente alla somma di € 31.870,64 per le ragioni di cui alla parte motiva;

conferma la prima udienza già fissata al 3.5.2022 ore 9.15.

Si comunichi.

Vicenza, 11/03/2022

**Il Giudice**

**Dott.ssa Aglaia Gandolfo**